

**LINEE GUIDA OPERATIVE PER LE COMMISSIONI TERRITORIALI
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

**I soggetti della procedura per il riconoscimento
della protezione internazionale**



In collaborazione con



Anno 2025



**LINEE GUIDA OPERATIVE PER LE COMMISSIONI TERRITORIALI
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

**I soggetti della procedura per il riconoscimento
della protezione internazionale**

In collaborazione con



Anno 2025

Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo

I SOGGETTI DELLA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

INDICE

1. I soggetti: il richiedente e le autorità responsabili coinvolte nella procedura di protezione internazionale.....	6
2. I richiedenti con esigenze particolari e i minori non accompagnati	6
3. La Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale: composizione, funzioni, meccanismi di decisione, obblighi deontologici e competenza territoriale	9
4. La Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo (CNA): composizione e funzioni.....	14

1. I soggetti: il richiedente e le autorità responsabili coinvolte nella procedura di protezione internazionale

• Il richiedente:

il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea o l'apolide che ha manifestato in qualsiasi modo la volontà di chiedere la protezione internazionale e sulla cui domanda non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

• le Autorità che, a vario titolo, intervengono nella procedura, ovvero:

- **gli Uffici di Polizia di frontiera e le Questure** sono gli organi competenti a ricevere la domanda di protezione internazionale. La Questura, con l'aiuto di un interprete, raccoglie le informazioni e la eventuale documentazione a supporto della domanda e le trascrive nella domanda medesima (al momento, contenuta nel cosiddetto **Modello C3**);
- **l'Unità Dublin** è l'organo preposto alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (c.d. "Regolamento Dublin"). Opera presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno;
- le **Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale** (di seguito anche CCTT) sono gli organi competenti all'esame delle domande di protezione internazionale;
- la **Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo** (di seguito anche CNA) ha compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni Territoriali e di monitoraggio della qualità delle procedure delle Commissioni Territoriali; inoltre, è l'organo competente a deliberare sui casi di revoca o cessazione della protezione internazionale;
- Il **Tribunale - Sezione specializzata** in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, la Corte d'Appello¹ e la **Corte di Cassazione** sono gli organi giurisdizionali preposti a decidere sull'impugnazione delle decisioni adottate dalle Commissioni Territoriali.

2. I richiedenti con esigenze particolari e i minori non accompagnati

[Artt. 2 co. 1 h-bis); 8 co. 3-bis; 13 co. 2 e 3 e art. 26, co. 5 D. Lgs. 25/2008; artt. 17, 18 e 19 D. Lgs. 142/2015; artt. 2, 11 e 18 L. 47/2017]

All'interno della generale categoria dei richiedenti protezione internazionale, la normativa individua alcune persone come **portatrici di esigenze particolari** (indicate anche come **persone vulnerabili**). Si tratta di richiedenti che, a causa delle circostanze individuali in cui si trovano, possono incontrare difficoltà nell'esercizio dei diritti o nell'adempimento degli obblighi previsti dalla procedura di protezione internazionale.

Per queste persone sono previste **specifiche garanzie procedurali**, pensate per garantire loro

¹ La Corte d'Appello è competente per i reclami proposti avverso le decisioni del Tribunale sulle istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione territoriale.

un accesso effettivo alla procedura e una partecipazione in condizioni di parità rispetto agli altri richiedenti. L'obiettivo è evitare che la situazione personale di questi richiedenti possa compromettere il pieno esercizio dei loro diritti e la partecipazione dei medesimi al procedimento.

In base a quanto previsto dalla legge, che fornisce un **elenco non esaustivo**², rientrano nella categoria delle persone con esigenze particolari:

- i minori, tra cui quelli non accompagnati (cd. MNA - Minori Non Accompagnati);
- i disabili;
- gli anziani;
- le donne³;
- i genitori singoli con figli minori;
- le vittime di tratta;
- le persone affette da gravi malattie o disturbi mentali;
- le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere;
- le vittime di mutilazioni genitali.

Come già indicato, si tratta di una lista non esaustiva ma esemplificativa. È fondamentale, ad esempio, prestare particolare attenzione anche a coloro che abbiano vissuto traumi gravi, come:

- persone sopravvissute a un naufragio o ad altre esperienze estreme durante il viaggio migratorio, in occasione delle quali possano aver subito, ad esempio, la perdita di un familiare;
- persone provenienti da contesti o situazioni che abbiano compromesso in modo significativo la loro capacità di esprimersi su aspetti sensibili della propria vita. È il caso, ad esempio, di persone LGBTIQ+ che provengano da ambienti caratterizzati da una forte repressione nei confronti degli orientamenti sessuali diversi da quello eterosessuale o delle identità di genere non conformi alle norme sociali dominanti.



² Vedi: EUAA Judicial analysis Vulnerability in the context of applications for international protection - 2021; EUAA Strategy on Vulnerability A harmonized approach to vulnerability in the framework of the Common European Asylum System November 2023.

³ Con priorità, per l'accoglienza, delle donne in stato di gravidanza.

I minori non accompagnati (MNA)

Con l'espressione "**minori non accompagnati**" (MNA) si intende ogni persona di età inferiore ai 18 anni, priva della cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione Europea, che si trovi - per qualsiasi motivo - sul territorio italiano o comunque sotto la giurisdizione italiana, senza la presenza e l'assistenza di un genitore o di un adulto legalmente responsabile, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale (art. 2, L. 47/2017).

Nell'ambito della procedura per il riconoscimento della **protezione internazionale** si dispone di **diritti soggettivi**. Tuttavia, poiché in Italia le persone minorenni non possono esercitare tali diritti autonomamente, è necessario che siano **accompagnate da un adulto legalmente responsabile**, quale un genitore, un tutore o un altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale.

È inoltre essenziale considerare che i minori, trovandosi in una fase di **sviluppo e maturazione psicofisica**, possono affrontare maggiori difficoltà rispetto agli adulti nel:

- esprimere le proprie paure o esperienze traumatiche,
- comprendere pienamente il contesto che li circonda,
- riconoscere i pericoli,
- ricordare e raccontare eventi passati.

Per queste ragioni, i minori non accompagnati sono considerati **portatori di esigenze specifiche**.

Di conseguenza, ogni funzionario istruttore o altro operatore che si relazioni con un minore deve adottare **strategie comunicative adeguate**, che abbiano l'obiettivo di:

- tutelare il benessere psicofisico del minore,
- operare sempre valutazioni improntate al rispetto del principio del superiore interesse del minore,
- garantire una comunicazione che sia chiara e comprensibile e, al contempo, efficace.

LA RAPPRESENTANZA DEL MINORE NEL PROCEDIMENTO PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

1. Il minore **PUÒ presentare domanda di protezione internazionale anche da solo**, nel caso in cui non sia stato ancora nominato il tutore;
2. Sino alla nomina di un tutore, **il responsabile della struttura** di prima accoglienza svolge i compiti relativi alla richiesta di protezione internazionale;
3. **Il tutore** è nominato dal Presidente del Tribunale per i Minorenni o da un giudice da lui delegato. È prevista la possibilità che privati cittadini, selezionati, adeguatamente formati ed iscritti in un apposito Albo istituito presso i Tribunali per i Minorenni, siano nominati tutori volontari di uno o più minori non accompagnati, fino ad un massimo di tre, salvo specifiche e rilevanti ragioni.

3. La Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale: composizione, funzioni, meccanismi di decisione, obblighi deontologici e competenza territoriale

[art. 4 D. Lgs. n. 25/2008 come mod. dalla L. 46/2017; art. 2 DPR n. 21/2015; D.L. 145/2024]

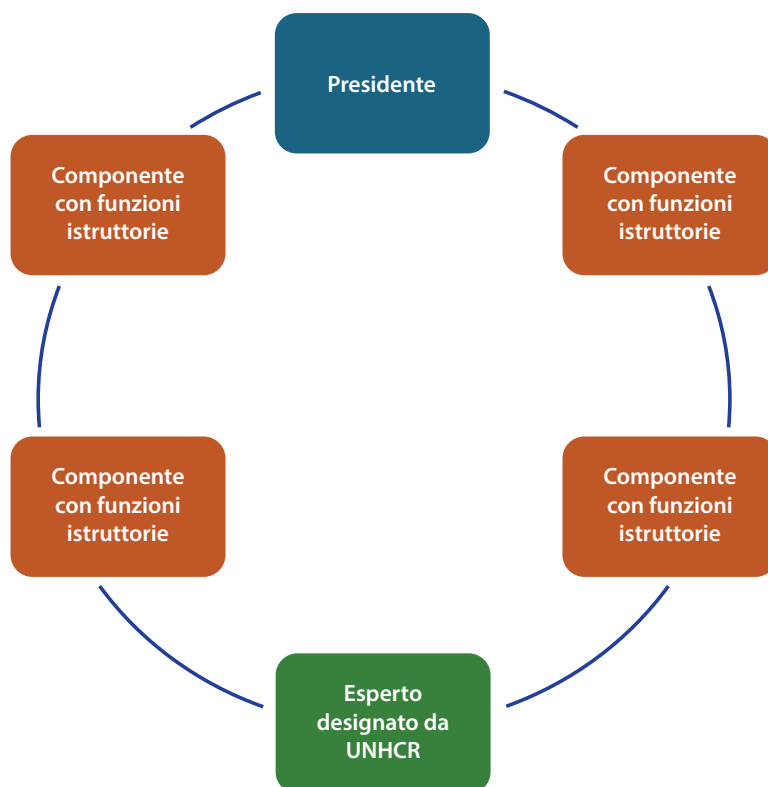
Le Commissioni Territoriali sono **le autorità competenti in Italia a decidere in prima istanza sulle domande di protezione internazionale**, con sedi distribuite sull'intero territorio nazionale. Le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui le Commissioni Territoriali operano sono individuate con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo. Operano in Italia **20 Commissioni territoriali, coadiuvate da 23 Sezioni, per un totale di 43 collegi sul territorio.**

Composizione

Le Commissioni Territoriali sono composte, rispettando l'equilibrio di genere, da:

- un **dirigente della carriera prefettizia, con funzioni di Presidente**, nominato con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Commissione Nazionale. Il **Presidente di ogni Commissione** svolge l'incarico **in via esclusiva**. La funzione di **Presidente di Sezione** invece può essere svolta **in via esclusiva** quando il decreto di nomina lo abbia previsto, oppure **contestualmente ad altri incarichi**. Per ogni componente con funzione di Presidente è prevista la nomina di uno o più componenti supplenti. L'incarico del Presidente e dei supplenti ha una durata triennale ed è rinnovabile.
- un **esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani**, designato dall'UNHCR. Anche per quest'ultimo sono nominati uno o più supplenti, il cui incarico ha durata annuale, con possibilità di rinnovo.
- i **componenti con funzioni istruttorie**, nominati con provvedimento del Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, sentita la Commissione Nazionale, assegnati in numero non inferiore a 4 per ogni Commissione e individuati:
 - a. nell'ambito dei **funzionari** del Ministero dell'Interno **altamente qualificati** per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico⁴;
 - b. nell'ambito del **personale** dell'area dei funzionari o delle elevate professionalità del Ministero dell'Interno, **appositamente formato** in materia di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione, dopo l'ingresso in ruolo;
 - c. nell'ambito di **personale assegnato in via temporanea**, con contratto di lavoro a tempo determinato e in possesso di adeguata professionalità, appositamente formato in materia di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione.

⁴ Articolo 12 del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.



In via temporanea è altresì presente presso le Commissioni **personale dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA)**.

Supporto organizzativo e logistico

Le Commissioni Territoriali si avvalgono del supporto organizzativo e logistico delle Prefetture, nel cui territorio provinciale insistono. **Le attività di supporto allo svolgimento dei compiti delle CCTT** sono svolte dal personale incardinato nell'organigramma delle CCTT.

A partire dal 2024⁵, è prevista una apposita dotazione organica per il personale delle Commissioni e Sezioni territoriali, pari a 441 funzionari istruttori e 114 assistenti amministrativi quale personale di supporto all'attività degli uffici.

Funzioni

Le Commissioni Territoriali **sono responsabili dell'intera procedura di valutazione delle domande di protezione internazionale**, curandone ogni aspetto, sia nella fase istruttoria sia nella fase decisoria, e in particolare:

- lo studio preliminare del caso;
- la calendarizzazione delle audizioni e la notifica delle relative convocazioni;
- la verifica della documentazione consegnata dal richiedente o comunque rilevante e presente a fascicolo, compresa la verifica della notifica;
- l'acquisizione di eventuale ulteriore documentazione, al fine di garantire la completezza dell'attività istruttoria;
- il colloquio personale;

⁵ La dotazione organica per il sistema delle Commissioni e sezioni territoriali è stata introdotta dal Decreto del Ministro DM 14.6.24.

- la decisione;
- la notifica della decisione.

Ogni Commissione Territoriale **opera con indipendenza di giudizio e di valutazione**, nel quadro delle **indicazioni di indirizzo e coordinamento ricevute dalla Commissione Nazionale**.

Competenze dei componenti e meccanismi di decisione

Ai componenti con funzioni istruttorie - e, ove presente in via temporanea, al personale EUAA - è affidato, sotto la direzione del Presidente, il compito di **svolgere l'esame istruttorio** della domanda di protezione internazionale, raccogliendo tutti gli elementi rilevanti (e che sia possibile raccogliere) e funzionali ad una valutazione il più possibile completa e alla conseguente adozione della decisione. All'interno di tale fase, **l'audizione** del richiedente **rappresenta un momento fondamentale**.

Fatta salva la possibilità del richiedente di chiedere che **l'audizione** si svolga alla presenza dell'intero Collegio, di regola il colloquio con il richiedente è condotto dal componente con funzioni istruttorie **in modo individuale**.

I componenti con funzioni istruttorie, in numero di due e a rotazione, a conclusione della fase istruttoria, redigono **le proposte di deliberazione** in merito ai casi esaminati e si riuniscono in **Collegio con il Presidente e l'esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani** - designato dall'UNHCR - per adottare le relative decisioni (per i meccanismi decisionali, v. oltre "I meccanismi di decisione").

La composizione del collegio decidente

Nella fase collegiale, la Commissione si riunisce nella seguente composizione:

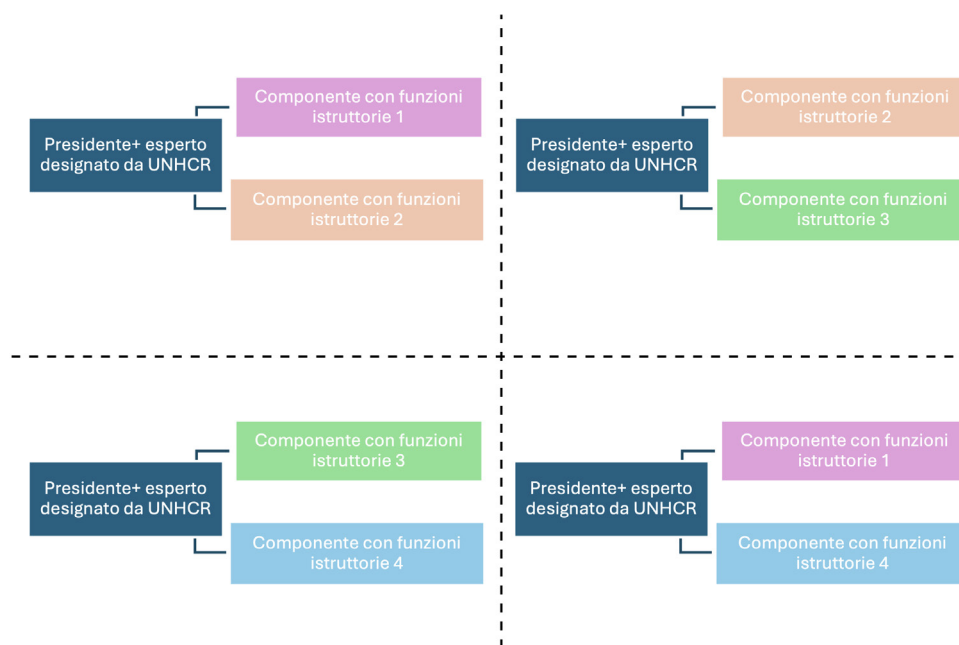
- il Presidente, o un suo supplente;
- un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato dall'UNHCR;
- due componenti con funzioni istruttorie tra cui quello che ha svolto l'audizione, in funzione di relatore. I componenti con funzioni istruttorie ruotano in base a criteri di turnazione stabiliti dal Presidente e in base alle indicazioni di quest'ultimo.

Le funzioni degli esperti EUAA

Nel caso in cui l'audizione sia gestita dall'esperto EUAA, al termine dell'istruttoria questi trasmette la valutazione motivata al Presidente della Commissione Territoriale, nonché agli altri funzionari che parteciperanno alla riunione collegiale in seno alla quale si deciderà sulla domanda di protezione.

Il Presidente fissa i criteri per l'assegnazione delle istanze ai singoli funzionari istruttori nonché quelli relativi alla loro partecipazione alle sedute della Commissione (in base a competenze specifiche e turnazioni) ed alle attività amministrative previste per il funzionamento della Commissione.

Nello schema che segue è indicato un esempio di turnazione per le sedute collegiali.



I meccanismi di decisione del Collegio

Ciascun Collegio si considera validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi 4 componenti (quindi, almeno 3 componenti su 4).

Il **funzionario che ha svolto l'istruttoria del caso** partecipa alla collegiale ove questo sarà valutato (art. 4, c. 3 d.lgs. n. 25 del 2008).

A seconda della natura del caso e della tipologia di procedura applicata, in caso di **impedimenti temporanei** del funzionario istruttore (es. assenza breve), la riunione collegiale potrà essere riprogrammata; qualora invece si verifichi un **impedimento prolungato** (es. malattia, maternità, trasferimento), per assicurare le necessarie tutele del richiedente e l'efficiente gestione delle attività, nel rispetto delle procedure, potrà rendersi necessario assegnare il caso ad altro funzionario. In tali circostanze, sarà necessario che il collegio sia informato in merito a tale necessità e che sia chiaramente stabilito il passaggio di consegne tra il funzionario uscente e quello subentrante, al fine di garantire la piena continuità nell'istruttoria e l'efficacia della presentazione in sede collegiale.

Meccanismi di voto

Il Collegio può adottare le proprie decisioni **all'unanimità o con il voto favorevole di almeno tre componenti**: quando il collegio è costituito da soli tre membri è pertanto sempre richiesta l'unanimità, mentre in caso di composizione completa la decisione può essere adottata all'unanimità o a maggioranza. Qualora il Collegio, composto da 4 membri, risulti equamente diviso su due posizioni diverse, **prevale il voto espresso dal Presidente**. Il raggiungimento del consenso unanime può essere considerato un indice di collaborazione e coesione interna del Collegio.

È buona prassi che il collegio si riunisca, se possibile, assicurando quanto più possibile la partecipazione di tutti e quattro i componenti.

Ciò assicura infatti la speditezza della procedura, garantendo le condizioni di voto per poter adottare agevolmente la decisione sul caso, e consente di ottimizzare i vantaggi derivanti dalla collegialità del meccanismo decisionale, in termini di apporto di tutti i membri e di condivisione della responsabilità.

Competenza territoriale

La competenza geografica delle Commissioni Territoriali è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui:

- è stata presentata la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, nel caso di richiedente in domicilio privato;
- ha sede la struttura in cui è ospite il richiedente, nel caso in cui benefici del sistema di accoglienza;
- ha sede il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR), nel caso di richiedente che si trovi in stato di trattenimento.

Obblighi deontologici

I componenti delle Commissioni Territoriali, così come tutti coloro che prestano la loro attività, anche a titolo gratuito o occasionale, presso le Commissioni o la CNA (ad esempio anche gli interpreti; il personale di supporto; eventuali tirocinanti), sottoscrivono il Codice di Condotta adottato dalla CNA ([per scaricare il codice di condotta clicca qui](#)).

Il Codice di Condotta della CNA integra il Codice di comportamento generale, valido per tutte le amministrazioni pubbliche, integrando e specificando le norme di comportamento vigenti e da rispettarsi nello specifico settore dell'asilo, e adeguate ad assicurare **diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta nei procedimenti riguardanti la protezione internazionale**.

La nomina dei componenti della Commissione Territoriale avviene previa valutazione dell'insussistenza di motivi di incompatibilità derivanti da situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, anche potenziale.

Tutto il personale (da intendersi in senso ampio, v. sopra) della Commissione Territoriale e/o della Commissione Nazionale, all'atto della firma del Codice di Condotta dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interesse rispetto al ruolo che ricoprirà all'interno dell'Ufficio. In base al Codice di Condotta (art. 3), anche successivamente alla nomina, il personale delle CCTT e della CNA dovrà comunicare a quest'ultima l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, astenendosi contestualmente dalle proprie funzioni, e non potrà partecipare ad attività esterne incompatibili con i doveri e le responsabilità inerenti al ruolo ricoperto.

Professionalità specifica dei componenti ed obbligo di aggiornamento permanente

I componenti delle Commissioni Territoriali hanno il compito di esaminare la domanda di protezione internazionale con le dovute cautele, tenendo in considerazione la situazione individuale del richiedente (tra cui origine culturale e/o vulnerabilità), nonché il contesto generale in cui si inquadra.

Al fine di assicurare il *know-how* necessario per espletare al meglio la loro funzione, i componenti delle CCTT hanno **un obbligo di formazione iniziale** nonché **di aggiornamento periodico** mediante corsi organizzati dalla Commissione Nazionale e dalle Commissioni Territoriali, con il supporto di EUAA ed UNHCR.

4. La Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo (CNA): composizione e funzioni

[art. 5 D. Lgs. n. 25/2008; art. 13 DPR n. 21/2015]

Composizione

La Commissione nazionale opera nell'ambito del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, che fornisce il necessario supporto logistico ed organizzativo.

La CNA è composta da 4 Uffici dirigenziali:

- l'Ufficio I "Pianificazione, indirizzo, rappresentanza generale e protezione internazionale", nel cui ambito rientrano anche le funzioni in materia di revoca e cessazione della protezione internazionale;
- l'Ufficio II "Relazioni parlamentari e internazionali", nel cui ambito rientrano anche le attività di formazione e quelle inerenti i rapporti con gli organismi internazionali;
- l'Ufficio III "Affari Generali e programmazione";
- l'Ufficio IV "Affari finanziari e contabili".

Ciascun ufficio è affidato alla direzione di un Viceprefetto. Negli Uffici I e II opera anche un dirigente in posizione di staff, responsabile per specifici settori di attività (rispettivamente, revoca e cessazione della protezione internazionale e formazione e rapporti con organismi internazionali).⁶

Il collegio della CNA

Nell'ambito della CNA opera, inoltre, un apposito **collegio decidente**, integrato da personale dirigenziale esterno, per l'esercizio della funzione di decisione dei procedimenti di **revoca e cessazione della protezione internazionale**. Il collegio della CNA è composto in particolare da:

- il Presidente della CNA, che lo presiede;
- un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- un dirigente della carriera diplomatica;
- un dirigente della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione;

⁶ La composizione degli uffici della CNA è stata da ultimo disposta con il DM 17.12.2024, che ha parzialmente modificato la precedente articolazione.

- un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno;
- un rappresentante dell'UNHCR in funzione consultiva.

I componenti del collegio sono nominati, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'Interno e degli Affari Esteri. Ciascuna Amministrazione designa un supplente. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile.

Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti. Alle sedute collegiali partecipano senza diritto di voto, oltre al rappresentante del Delegato in Italia dell'UNHCR, i funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla stessa Commissione, per l'esposizione dei casi rispetto ai quali abbiano condotto l'audizione e possano, dunque, relazionare anche in merito agli esiti del colloquio.

Funzioni della CNA

La Commissione Nazionale, mediante le articolazioni suindicate, svolge i seguenti **compiti**.

a. Indirizzo e coordinamento delle Commissioni Territoriali

Nell'ambito di questi poteri, la CNA fornisce indicazioni e pareri destinati alle Commissioni, elabora linee-guida finalizzate all'applicazione uniforme della normativa da parte delle Commissioni medesime; monitora l'andamento delle richieste di protezione internazionale e l'evoluzione del fenomeno a livello nazionale; adotta il Codice di Condotta per i componenti delle CCTT, interpreti e personale di segreteria.

b. Aggiornamento delle ricerche sui Paesi di Origine attraverso l'Unità C.O.I. (Country of Origin Information)

Presso la Commissione Nazionale (Ufficio II) opera un'Unità COI, ovvero una unità incaricata di documentare la situazione socio-politica ed economica dei Paesi d'Origine dei richiedenti, che assicura che tali informazioni siano costantemente aggiornate e messe a disposizione delle CCTT, degli organi giurisdizionali competenti nonché della/e Advocatura/e Generale/ Distrettuali dello Stato. Essa, inoltre, può occuparsi delle ricerche per l'individuazione di Paesi in cui sussistano condizioni tali da consentire l'omissione dell'audizione (ai sensi dell'art. 12, co. 2 bis, del D. lgs. 25/2008).

c. Formazione ed aggiornamento dei componenti e del personale di supporto della CNA e delle CCTT

La Commissione (Ufficio II) cura la predisposizione di corsi di formazione ed aggiornamento dei propri componenti, dei componenti delle CCTT, degli interpreti e del personale di supporto, anche attraverso forme di collaborazione con l'UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) e l'EUAA (Agenzia dell'unione europea per l'asilo) o mediante Convenzioni stipulate dal Ministero dell'Interno con le Università. Per lo svolgimento di tale attività, inoltre, la CNA può avvalersi anche del Centro Alti Studi del Ministero dell'Interno (CASMI).

d. Raccolta di dati statistici

Presso la Commissione Nazionale è costituita e costantemente aggiornata una banca-dati sulle domande e decisioni relative alla protezione internazionale e tutte le informazioni utili al monitoraggio del fenomeno. La CNA è incaricata di fornire informazioni al Presidente del Consiglio dei ministri per l'adozione delle misure di protezione temporanea.

e. Raccordo e collaborazione internazionale in materia di asilo

La Commissione mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, le Rappresentanze permanenti d'Italia presso le Organizzazioni Internazionali di rilievo nel settore dell'asilo e della protezione dei diritti umani, la Commissione Europea di cui è il punto nazionale di contatto, l'EUAA, l'UNHCR e le Autorità dei Paesi membri dell'Unione Europea che si occupano di riconoscimento della protezione internazionale.

f. Monitoraggio della qualità delle procedure e dell'attività svolta dalle Commissioni Territoriali

Tra i compiti istituzionali della Commissione Nazionale rientra anche il monitoraggio delle Commissioni e Sezioni territoriali, con l'obiettivo di analizzare la qualità della procedura nazionale di riconoscimento della protezione internazionale, rispetto agli standard vigenti a livello internazionale e nazionale, nonché di elaborare strumenti finalizzati a rendere il sistema più efficiente ed equo.

Le attività di osservazione della qualità e di supporto all'ulteriore crescita del sistema asilo sono state realizzate, **sin dal 2015**, grazie a progetti di durata annuale, sviluppati dalla CNA in collaborazione con l'UNHCR. Nell'ambito di questi Progetti, è stato effettuato un costante monitoraggio sulla qualità della procedura attuata dalle CCTT, sia attraverso l'uso di report relativi ai risultati raggiunti che di strumenti di supporto ad hoc, individuati in base alle singole necessità emerse. A partire dall'anno 2020, un nucleo di funzionari altamente specializzati in servizio presso la CNA ha partecipato attivamente alle attività di monitoraggio della qualità. **Nel 2022** il Presidente della CNA ha infine disposto la **costituzione di una Unità Qualità**, composta a livello centrale da un nucleo di personale della CNA stessa, integrato da *quality experts* dell'UNHCR e dell'EUAA, prevedendo anche forme di supporto della qualità a livello territoriale. L'Unità Qualità si occupa di valutazione della qualità della procedura di protezione internazionale e di azioni per il supporto alla qualità medesima, relazioni con le Commissioni territoriali e questioni di trasparenza e integrità.

g. Cessazione e revoca della protezione internazionale e revoca della protezione speciale

La CNA è infine l'organo competente in Italia all'accertamento dei presupposti previsti dal d.lgs. n. 251 del 2007 per la cessazione e revoca della protezione internazionale riconosciuta. La stessa è inoltre competente anche per la revoca della protezione speciale, nel particolare caso in cui sussistano fondati motivi per ritenere che il titolare costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato.

Le attività amministrative e di istruzione dei procedimenti di revoca e cessazione sono svolte dal personale in servizio presso l'Ufficio I della CNA, che ne cura tutte le fasi, dall'analisi dei presupposti per l'avvio di un procedimento alla notifica dei provvedimenti adottati al termine dello stesso.

Anche nell'ambito di queste procedure - come per quelle di riconoscimento della protezione internazionale - l'audizione dell'interessato costituisce, nella maggior parte dei casi, un passaggio centrale.

Le audizioni dei titolari di protezione sono svolte:

- dai funzionari in servizio presso la CNA e
- dai componenti del collegio della CNA.

Le attività di decisione, nell'ambito di questi procedimenti, sono invece svolte dal collegio della CNA. I funzionari amministrativi partecipano alle sedute collegiali - secondo i criteri stabiliti dal Presidente - senza diritto di voto, per l'esposizione dei casi assegnatigli per l'audizione, sui quali è poi il collegio a decidere.



**LINEE GUIDA OPERATIVE PER LE COMMISSIONI TERRITORIALI
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

**I soggetti della procedura per il riconoscimento
della protezione internazionale**

In collaborazione con



Finito di stampare nel Febbraio 2026

